



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, disciplina il servizio di Polizia Mortuaria del Comune di San Giuliano Terme, nell'ambito delle disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, della Legge 30.03.2001 n. 130, del DPR 15.07.2003 n. 254, della Legge Regionale 31.05.2004 n. 29 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento Comunale approvato con Delibera CC n. 508 del 4/9/1981 e le successive modifiche ed integrazioni e ogni altra diversa precedente disposizione comunale ove in contrasto.

ART. 2
FUNZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI

1. Il Sindaco, per quanto attiene alle funzioni di polizia mortuaria, adotta direttamente gli atti che gli sono demandati quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

2. La Giunta, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento, approva le tariffe cimiteriali, dispone con propri atti in ordine alle competenze dei servizi amministrativi e tecnici, cui compete la materiale gestione.

3. Spetta al Dirigente del Settore, l'adozione di tutti gli atti assegnati dal presente Regolamento quali rilascio di concessioni, autorizzazioni, stipula di contratti e gestione dei servizi.

ART. 3
POLIZIA DEI CIMITERI

1. La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco, il quale a mezzo degli uffici comunali di ciò incaricati, esercita la necessaria vigilanza perchè nei cimiteri siano rigorosamente osservate le disposizioni prescritte dalla legge, quelle contenute nel presente regolamento e tutte quelle misure, di indole speciale che di volta in volta potranno rendersi opportune nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.

4. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.

5. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

TITOLO II
ART. 4
STRUTTURE CIMITERIALI SPECIALI

1. Alle prescrizioni dell'art. 12 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 viene soddisfatto mediante la camera di deposito esistente presso la Scuola Medica dell'Università di Pisa o nel caso sia reperibile, secondo

quanto prescritto dall'art. 64 D.P.R. del 10.09.1990 n. 285 comma 3.

2. Alla cremazione dei defunti e dei resti mortali il Comune potrà provvedere una volta che avrà a disposizione il forno crematorio.

ART. 5

DEPOSIZIONE NELLA CAMERA MORTUARIA

1. Le salme che dovessero eventualmente restare in attesa della inumazione, della cremazione, delle autopsie, o degli ordini da impartirsi dall'Autorità Giudiziaria, dovranno restare depositate nella Camera Mortuaria allestita presso il Cimitero cui la salma è destinata o comunque nel Cimitero Comunale dove è stata predisposta.

2. Nella camera Mortuaria i cadaveri portati prima del termine del periodo ordinario di osservazione (24 ore) devono essere tenuti in condizioni tali che in caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite dall'incaricato alla vigilanza.

TITOLO III

ART. 6

TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto delle salme non viene svolto dal Comune, ma da Imprese Funebri autorizzate che ne garantiscano il decoro e la regolarità sanitaria.

ART. 7

1. Il trasporto delle salme, sia ai Cimiteri Comunali sia ai Cimiteri di altri Comuni, dovrà essere fatto a mezzo, di carri, di autofunebri o di altri mezzi esclusivamente destinati a tale scopo.

ART. 8

1. L'ora del trasporto funebre è fissata dall'Ufficio Cimiteri tenendo presente l'orario di apertura degli stessi e del numero di operazioni cimiteriali da svolgere.

2. Le operazioni di seppellimento devono essere eseguite da personale qualificato dipendente del Comune, della Società alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione del servizio di necroforato o eventuali sub contraenti della Società affidataria del servizio, nella fascia degli orari previsti e nei giorni stabiliti e comunque sempre sotto la direzione e sorveglianza dell'operatore addetto al Cimitero.

ART. 9

1. Il corteo funebre segue un percorso stabilito dal Comune tramite i suoi uffici, evitando il transito e l'attraversamento delle vie di maggior traffico. Il Sindaco può autorizzare deroghe.

ART. 10

1. In particolari casi di grande concorso di persone, il servizio d'ordine può essere demandato alla Polizia Municipale, previo accordo con l'Ufficio Cimiteri.

ART. 11

1. La salma può sostare in chiesa o nel tempio per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 12

1. Terminata la funzione religiosa e, nei funerali civili, dopo lo scioglimento del corteo, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

2. Le persone incaricate del trasporto di un cadavere, devono essere munite di un certificato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile, contenente nome, cognome, paternità età, patria del defunto

da consegnarsi all'operatore comunale addetto al Cimitero

ART. 13

1. Per le salme da inumarsi, è assolutamente vietato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. In caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Bariera) di cui al D.M. 01.02.1997 o, in subordine, di quella prevista (Mater-Bi) dal D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato in un cimitero di questo comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
4. Il rispetto di tale obbligo, o la presenza della sola cassa di legno, dovrà essere autocertificato al momento della richiesta di seppellimento da parte del Responsabile delle Onoranze Funebri che interviene per l'inumazione del feretro.

ART. 14

1. Le salme da tumularsi devono essere racchiuse in due feretri, uno in legno e uno in metallo, le cui giunture siano saldate a fuoco, a perfetta tenuta d'aria.
2. I feretri per tombe in muratura dovranno avere dimensioni tali da poter facilmente entrare ed essere contenuti nei depositi loro destinati.
3. Quando si presentino casi di misure anomale si dovrà informare in tempo utile l'Ufficio Cimiteri per la predisposizione dell'adeguato accoglimento del feretro.

ART. 15

1. Per poter trasportare una salma fuori Comune occorre la preventiva autorizzazione del Comune, subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
 - domanda in carta legale diretta al Comune;
 - certificato di morte;
 - certificato sanitario attestante per quale malattia derivò la morte;
 - verbale sottoscritto dall'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L. che l'incassamento è stato eseguito a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 16

1. Ogni feretro deve recare infissa una targa metallica con nome, cognome e anno di morte del defunto.

TITOLO IV

ART. 17

GRATUITA' DEI SERVIZI

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - il conferimento delle ceneri in ossario comune o in cinerario comune.
3. Qualora siano riferibili a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:
 - servizio di trasporto funebre;
 - sepoltura in campo comune.
4. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile

dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare, e sulla situazione economica degli interessati.

5.E' considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito. Sono considerati bisognosi i familiari del defunto, ossia il coniuge, gli ascendenti che presentano una Attestazione I.S.E.E. di valore inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito.

6.La situazione di disinteresse si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro sette giorni dal decesso.

7.Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella.

8.In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio (Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, nonché la Circolare Esplicativa Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.° 24, paragrafo 5.1).

9.Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi dagli organi competenti.

ART. 18

1.Per i cittadini che abbiano perso la vita nel compimento di atti eroici e per i cittadini che si siano distinti per eccezionali valori artistici, culturali, morali, sociali e politici, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, provvederà con propria ordinanza a porre a carico del Comune l'organizzazione delle esequie ed il pagamento (o l'accollo) delle relative spese, comprese quelle del seppellimento. Nel caso in cui i familiari lo richiedano, il Comune provvederà alla concessione gratuita della sepoltura privilegiata all'interno dei cimiteri comunali o al rimborso in casi eccezionali della spesa sostenuta dai familiari per le esequie e la concessione della sepoltura.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

RICEVIMENTO E DEPOSITO DEI CADAVERI NEI CIMITERI

ART. 19

1.Nei cimiteri comunali, dovranno essere ricevute le **salme** e i **resti mortali** di:

-persone residenti nel territorio comunale, qualora ne fosse in vita la residenza;

-persone decedute fuori comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;

-persone non residenti in vita nel territorio comunale e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura con concessione a pagamento (sepulture privilegiate), esistente in uno dei cimiteri comunali, fermo restando il completamento di ogni pratica burocratica inerente alla Legge ed al presente Regolamento Comunale;

- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2.In casi eccezionali, **a suo giudizio insindacabile ed inappellabile**, il Sindaco può consentire il ricevimento di salme e di resti mortali di soggetti diversi da quelli sopra elencati, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) inumazione in campo comune:

- aa)- quando trattasi di persone non residenti nel territorio comunale ma, aventi già sepolti nello stesso cimitero i genitori, i figli, il coniuge, gli avi, i fratelli, le sorelle, i suoceri;
ab)- quando trattasi di persone non residenti nel territorio comunale ma, aventi i genitori, i figli, il coniuge, gli avi, i fratelli, le sorelle, i suoceri viventi residenti nel territorio comunale.

b) tumulazione in sepolture con concessione a pagamento (sepulture privilegiate):

- ab)- **solamente quando siano effettivamente ed immediatamente disponibili posti in sepolture privilegiate** e limitatamente ai casi previsti al precedente punto 2) lettere aa) e ab);
bb)- quando, pur non essendo immediatamente disponibili posti in sepolture privilegiate, venga contemporaneamente richiesta da idonea sepoltura privilegiata avente concessione ancora valida l'estumulazione della salma di uno dei congiunti, fra quelli elencati ai precedenti punti 2.aa) e 2.ab), e la concessione ex novo della medesima sepoltura per la salma tumulanda. In tal caso la salma sarà collocata in deposito provvisorio, pagando la tariffa prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria, in attesa dell'effettuazione delle operazioni di estumulazione.

CONCESSIONI

ART 20

Le concessioni cimiteriali hanno durata trentennale.

La richiesta di ogni concessione privilegiata nei Cimiteri Comunali viene fatta al Sindaco, il quale per mezzo dei suoi Uffici concede l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata con stipulazione di regolare atto secondo lo schema approvato dall'Amministrazione Comunale e con l'osservanza delle disposizioni regolamentari e delle seguenti norme:

- Per effetto dell'art. 51 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, tutte le tariffe, saranno ridotte della metà' per i bambini di età' non superiore ai dieci anni.

Le concessioni di tumulazioni privilegiate a tempo, potranno alla scadenza o prima della stessa, **(senza diritto alla restituzione della quota parte di concessione non goduta)**, essere rinnovate, in questo caso dovrà' essere corrisposta al Comune l'intera tariffa fissata dalle tariffe vigenti per il rinnovo delle concessioni al momento della richiesta. Se nell'anno di scadenza della concessione non sarà' avvenuto il rinnovo di cui sopra, il posto concesso tornerà' nella libera disponibilità' del Comune ed i resti mortali saranno trattati come previsto all'art. 62 punto 5 lettera b e 62 punto 6.

- Le tombe privilegiate che per qualsiasi causa torneranno nella libera disponibilità' del Comune, verranno cedute ai richiedenti ad un importo pari all'intera somma fissata dalle tariffe vigenti al momento della richiesta.
- Quando su domanda degli aventi diritto vengano estumulati i resti mortali di una salma tumulata in tomba privilegiata con concessione ancora valida, per porvi una nuova salma unitamente ai resti mortali della prima, dovrà' essere pagata una tariffa pari a quanto stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta. In tal caso la validità' della tomba sarà' quella dell'ultima concessione.
- Nel caso di tumulazione di resti mortali in tomba privilegiata ove già' trovasi tumulata altra salma, operazione questa possibile a condizione che la tomba privilegiata sia in grado di contenere anche la necessaria cassina di lamiera zincata, o l'urna cineraria oppure ambedue, la validità' della tomba sarà' quella della concessione precedente.
- E' consentita la concessione di tombe privilegiate a viventi nel solo caso di sepolture doppie ispezionabili singolarmente, delle quali solo una subito utilizzata. In tal caso nell'atto di concessione deve essere indicata la persona a cui viene concesso il diritto d'uso della seconda sepoltura. **Il periodo di durata della concessione della sepoltura doppia decorre dalla data della prima tumulazione**, il suo costo e' quello stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta e deve essere corrisposto per intero all'atto della domanda di concessione, senza alcun sovrapprezzo per la concessione di sepoltura privilegiata a persona vivente.
- La richiesta di trasformazione di una sepoltura privilegiata singola in una doppia, quando tale operazione sia possibile, equivale a concedere il ritorno nella piena e libera disponibilità' del Comune, senza alcun rimborso od indennizzo al concessionario, della sepoltura privilegiata

singola ed a richiedere contestualmente la concessione di una sepoltura privilegiata doppia di nuova costruzione. Dovrà essere quindi pagata una tariffa pari a quanto stabilito dalle tariffe vigenti al momento della richiesta. In tal caso la validità della tomba sarà quella dell'ultima concessione.

- L'Amministrazione Comunale per le sole sepolture privilegiate in gruppi di nuova costruzione, con l'eccezione delle sepolture nei viali a muro, può fornire le lastre o lapidi di chiusura delle tombe. Nel caso di sepolture in gruppi di vecchie concessioni è consentito, ove possibile, il riutilizzo della lastra o lapide esistente.
- Non è consentita, la tumulazione in un avello ossario di punta o trasversale dei resti mortali di due defunti posti in cassette in lamiera zincata ad eccezione degli avelli ossari multipli.
- È consentita la tumulazione in avello ossario di punta o trasversale di **due urne cinerarie**.
- **Non è consentita la tumulazione provvisoria in deposito** delle salme, **quando siano disponibili** nel Cimitero posti per sepolture privilegiate del tipo richiesto. Uniche eccezioni in caso di certificata dimensione del feretro tale da non consentirne la tumulazione nella sepoltura al momento disponibile, e per quanto previsto all'art. 26 (tumulazioni temporanee). Sulla domanda di autorizzazione alla tumulazione provvisoria in deposito, dovrà quindi essere indicato il tipo di sepoltura privilegiata per il quale si rimane in attesa.
- La tariffa della tumulazione provvisoria in deposito delle salme è stabilita dal Comune in via forfettaria. Il suo ammontare verrà detratto dalla tariffa prevista per la **concessione** della sepoltura privilegiata definitiva. Sarà viceversa incamerata dall'Amministrazione Comunale in caso di rifiuto della prima ipotesi di sepoltura privilegiata che verrà sottoposta ai congiunti o di traslazione della salma in campo comune o in Cimitero di altro Comune.
- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, **ad avvenuto inizio dei lavori** che renderanno disponibili sepolture privilegiate in un determinato Cimitero Comunale, di convocare i congiunti delle salme tumulate provvisoriamente in deposito nel suddetto Cimitero, per l'effettuazione della scelta della sepoltura da ottenere in concessione ed il pagamento della relativa tariffa. "In questa ipotesi il richiedente la concessione potrà optare per il pagamento in unica soluzione al momento della scelta della sepoltura o per la rateizzazione dell'importo dovuto; quest'ultimo potrà essere versato nella cassa comunale in **due** rate di pari importo, senza interessi, di cui la prima da corrispondersi all'atto della scelta, e la seconda alla fine dei lavori e prima della traslazione della salma a sepoltura definitiva".
 - L'effettuazione della scelta e del relativo pagamento comporta l'acquisizione del diritto di concessione della sepoltura per il periodo stabilito, la cui durata decorrerà dalla stipula del relativo atto, che dovrà avvenire successivamente alla ultimazione dei lavori (in genere coincide con il giorno di tumulazione definitiva della salma); comporterà altresì la non applicazione di eventuali adeguamenti tariffari che potranno andare in vigore prima della stipula dell'atto di concessione. La rinuncia alla scelta della sepoltura e al conseguente pagamento della tariffa, comporta il decadimento dal diritto di priorità stabilito dalla data di morte del congiunto e il consenso alla traslazione del feretro in campo comune al termine dei lavori.
- Dalle tariffe previste, sono escluse:
 - la fornitura, il posizionamento ed il fissaggio di lettere alfabetiche o numeri da collocare su ogni tipo di sepoltura quale epigrafe o ricordo;
 - la fornitura e fissaggio di arredi funerari quali portafiori, portaritratti, lampade votive e quanto altro;
 - le spese relative alla installazione, funzionamento e manutenzione della luce perpetua;
 - le spese per marche, bolli, visti e quanto altro previsto nelle pratiche d'Ufficio.

Ogni tariffa prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria deve essere pagata all'atto della domanda di concessione, potrà essere posticipato di 30 giorni solo il pagamento della concessione di una sepoltura privilegiata nel caso di documentata impossibilità di rispetto dei termini, decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento della concessione, la salma verrà

traslata in campo comune con spese a carico dei congiunti.

Il Comune si riserva la facoltà, per eventuali necessità di pubblico interesse, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque tempo, di revocare le concessioni rilasciate nei Cimiteri Comunali.

In tal caso provvederà a sostituire equamente le concessioni revocate con altre analoghe di cui possa disporre, assumendo opportuni accordi con gli interessati e in difetto, eseguendo di suo arbitrio; tutto ciò senza alcun obbligo del Comune di compensi o indennizzi di sorta verso i concessionari.

Gli interessati, accettando la concessione e pagando la relativa tariffa, s'intende che abbiano anche accettato questa facoltà di revoca e rinunciato ad ogni e qualsiasi indennità.

ART. 21

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei Cimiteri per essere inumato, tumulato o cremato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e il permesso al seppellimento rilasciato dall'ufficio Cimiteri.

2. Tale atto sarà ritirato dall'operatore addetto al Cimitero, alla consegna di ogni singolo cadavere e dovrà essere conservato nell'apposito archivio.

ART. 22

1. L'operatore addetto al Cimitero iscriverà giornalmente sopra appositi registri forniti dall'Amministrazione Comunale in doppio esemplare:

a. le inumazioni che verranno eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo quando risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento;

b. le generalità come sopra dei cadaveri che vengono tumulati con l'indicazione del luogo dove vengono deposti;

c. le generalità, come sopra, dei cadaveri che vengono cremati, con l'indicazione del luogo ove vengono deposte le ceneri;

d. le generalità, come sopra, dei resti mortali avviati a cremazione, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero, o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione data dal Comune;

e. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, estumulazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc...

2. I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta da parte di Ufficiali Municipali o Governativi, per eventuali osservazioni. Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale per essere conservato rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 23

1. I cadaveri che giungono con carri privati ai Cimiteri, durante l'orario di apertura e di servizio ordinario, saranno ordinariamente sepolti; quelli che giungono dopo la chiusura o dopo la cessazioni del servizio ordinario, saranno deposti nella stanza mortuaria ed ivi trattenuti, per poter essere seppelliti il giorno seguente.

ART. 24

1. Le salme chiuse in semplici feretri devono ordinariamente essere seppellite il giorno stesso del loro trasporto al Cimitero. Solo eccezionalmente ne può essere rimandata la inumazione per cause di forza maggiore come nel caso di condizioni meteo avverse.

2. Le salme chiuse in feretro di metallo, non possono rimanere insepolti oltre 7 giorni.

3. Trascorso questo termine devono essere tumulate definitivamente oppure destinate transitoriamente nelle sepolture temporanee. In mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il Comune si riserva il diritto, previo avviso alla famiglia, di fare inumare la salma stessa nel campo comune.

ART. 25

1. Il seppellimento dei cadaveri deve essere eseguito da personale qualificato dipendente del Comune, della Società alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione del servizio di necroforo o eventuali sub contraenti della Società affidataria del servizio, a meno che per speciali riti religiosi o per altre particolari circostanze debba disporsi diversamente.

TUMULAZIONI TEMPORANEE

ART. 26

1. Le salme che non potessero essere trasportate subito fuori dal Comune o che dovessero restare in attesa della tumulazione definitiva per esigenze di riutilizzo di sepolture loro concesse o per necessità dovuta al tempo di realizzazione di un manufatto funebre quale sepolcreto, sarcofago, edicola, cappella, o per cause tecniche di forza maggiore, previo pagamento dell'apposita tariffa prevista dal Comune, dovranno essere deposte in sepolture temporanee destinate a tale scopo.

2. In tal caso le salme dovranno essere collocate in cassa metallica saldata a fuoco, e resteranno ivi tumulate per un periodo non superiore a due anni salvo i casi di forza maggiore.

ART. 27

1. Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma in un Cimitero, dovrà farne regolare domanda al Comune tramite l'Ufficio Cimiteri, il quale verificate le circostanze deciderà in merito.

2. Le tumulazioni temporanee potranno essere:

- a) richieste da privati cittadini;
- b) consentite dal Sindaco per cause tecniche di forza maggiore;

richieste da privati cittadini.

Le tumulazioni temporanee potranno essere consentite per un periodo di tempo non superiore a DUE anni, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale, per cause tecniche, non potesse ottemperare alla traslazione del feretro. Ove il privato cittadino, non provvedesse nel periodo di tempo stabilito, alla traslazione, il Comune, d'ufficio, impartirà quegli ordini necessari alla rimozione del cadavere per poi procedere all'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa metallica allo scopo di accelerare la decomposizione del cadavere. Lo stesso trattamento subiranno i feretri metallici quando le salme dovessero essere inumate per volontà delle famiglie, in posti privilegiati, ma che non consentono per legge l'involucro metallico;

consentite dal Sindaco per cause tecniche di forza maggiore.

In ogni Cimitero saranno disponibili loculi o simili, di deposito, per i quali dall'atto della tumulazione temporanea al momento della tumulazione definitiva, il Comune resterà responsabile, dei modi e del tempo. Il periodo di deposito in tali circostanze, durerà tutto il tempo necessario, alla disponibilità di posti definitivi.

SPESE E RIMBORSO PER TUMULAZIONI TEMPORANEE

ART. 28

1. Le spese per le tumulazioni temporanee sono stabilite dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale, il tariffario potrà essere suscettibile di qualsiasi variazione che l'Amministrazione Comunale intenderà apportarvi.

2. Al momento della scelta della tomba definitiva, la famiglia sarà tenuta a pagare, per intero, la somma contemplata nel tariffario. Tale somma comprenderà in parte l'anticipo sulla concessione e in parte una quota per servizi resi.

3. Al momento del pagamento della sepoltura definitiva verrà detratto dall'importo quanto anticipato complessivamente, all'atto della tumulazione temporanea, salvo i casi in cui la tumulazione temporanea sia stata espressamente richiesta dalla famiglia per esigenze di riutilizzo di sepolture loro concesse o per necessità dovuta al tempo di realizzazione di un manufatto funebre quale sepolcreto, sarcofago, edicola, cappella. In questo caso verrà detratta dalla nuova concessione solo la quota versata quale anticipo della concessione stessa.

4. Non sarà provveduto al rimborso di detta somma nel caso in cui i congiunti non manifestino la volontà di procedere alla stipula della concessione nonostante si siano create le condizioni per potervi procedere oppure decidano di trasferire il feretro in altro Comune.

ART. 29

1. Gli spazi concessi per le tumulazioni sia provvisorie, che definitive, nonché tutti gli altri spazi destinati a inumazione sono e resteranno comunque di proprietà del Comune.

TIPI DI SEPOLTURE

ART. 30

1. I cimiteri consentono, di norma, le seguenti tipologie di sepoltura:

- a) campo comune per le inumazioni;
- b) aree per le sepolture in sarcofagi, sepolcreti, campi murati, edicole funerarie;
- c) loggiati o gruppi di sepolture per le tumulazioni delle salme, dei resti mortali e dei resti della cremazione;
- d) aree per la costruzione di cappelle gentilizie;
- e) ossario e cinerario comune;
- f) loculi per la sepoltura temporanea dei feretri.

Possono essere altresì previsti altri tipi di sepoltura anche se non necessariamente all'interno dei cimiteri comunali ma purché all'interno di aree concesse dal Comune a Associazioni o altre Organizzazioni senza fini di lucro, svolgenti attività di utilità sociale (art. 48 del presente Regolamento):

- g) aree per inumazione urne cinerarie biodegradabili;
- h) aree per dispersione delle ceneri;

2. Il campo comune si articola in più settori chiamati quadrati nei quali sono ricavate più file di singole fosse per l'inumazione delle salme scavate nel terreno a norma di Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) e sono concesse dietro pagamento della relativa tariffa per il periodo non inferiore a dieci anni come previsto dall'Art. 82 del D.P.R. 285/90.

3. Le aree destinate alle sepolture in sarcofagi, sepolcreti, campi murati, edicole funerarie e quelle riservate per la costruzione delle cappelle gentilizie sono concesse per la durata di 30 (Trenta) anni salvo la possibilità di rinnovo nei modi e termini previsti dal presente Regolamento nonché le disposizioni di Legge riguardanti la soppressione dei Cimiteri, previo pagamento di un diritto di occupazione stabilito dalla tariffa.

4. I loculi concessi per la tumulazione di un feretro, di un resto mortale o dei resti della cremazione, sono anch'essi concessi per la durata di 30 (Trenta) anni salvo la possibilità di rinnovo nei modi e termini previsti dal presente Regolamento nonché le disposizioni di Legge riguardanti la

soppressione dei Cimiteri, previo pagamento di un diritto di occupazione stabilito dalla tariffa.

5. La richiesta di ogni concessione privilegiata nei Cimiteri Comunali viene fatta al Comune il quale, per mezzo dei suoi uffici, concede l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata con stipulazione di un regolare atto di concessione secondo l'apposito schema approvato dall'Autorità competente.

REPARTI SPECIALI

ART. 31

1. Nei cimiteri sono previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.
2. Possono essere anche previsti campi di inumazione per la sepoltura di resti mortali non mineralizzati.
3. Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.
4. Alle comunità straniere, costituite mediante associazione (anche non riconosciuta) con almeno 20 iscritti, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata in un cimitero previamente individuato.
5. L'Amministrazione Comunale può decidere anche l'istituzione di cimiteri speciali destinati a specifiche sepolture quali le spoglie di animali d'affezione in attuazione della L.R.T. n.9 del 20/01/2015.
6. L'istituzione e la gestione di cimiteri speciali saranno eventualmente disciplinati con apposito regolamento.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 32

1. La durata delle inumazioni nei campi comuni è quella stabilita dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria" e non può essere inferiore a dieci anni.
2. Terminato il periodo di inumazione, i resti mortali sono esumati e trattati nel modo seguente:
 - purché spogli d'ogni materia putrescibile, ed in caso di disinteresse da parte dei congiunti, **(riscontrato decorsi 60 giorni dall'esumazione)** trasportati nell'ossario comune la cui costruzione dovrà essere fatta secondo quanto dispone l'art. 67 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - in caso di rinvenimento a seguito di esumazione ordinaria di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, gli stessi saranno trattati ai sensi del vigente "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti";
 - purché spogli d'ogni materia putrescibile potranno, su disposizione dei congiunti, essere deposti, verificata la capienza, all'interno di altra sepoltura di un congiunto con concessione in corso di validità, oppure in avelli ossario nei Cimiteri, mediante il pagamento per ogni singolo posto, dell'importo stabilito nell'annessa tariffa, con l'obbligo, da parte del concessionario, di incidere, nella lapide corrispondente il nome e cognome del defunto con la data della nascita e della morte.
3. La durata della concessione per la tumulazioni nelle sepolture a pagamento è stabilita dal presente regolamento in **30 anni** al suo termine, i resti mortali delle salme sono trasportati nell'ossario comune, a meno che si addivenga ad un **rinnovo** della concessione **che potrà avvenire una sola volta per ulteriori 20 anni**, o non si disponga per il trasporto in altra tomba privata o per l'avvio a cremazione.
4. In caso di rinvenimento a seguito di esumazione ordinaria e/o straordinaria, di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, gli stessi saranno trattati ai sensi del vigente "Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

ART. 33

1.È permessa la costruzione dei loculi con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione degli elementi scatoriali dei loculi dovrà essere costruita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

2.Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

3.La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. (art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.).

ART. 34

1.E' consentita la costruzione di loculi con loculi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 34, che anziché essere chiusi ermeticamente, potranno essere areati come previsto dalla L.R. n. 18 del 4 aprile 2001, con le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 5 aprile 2011 e l'impiego di appositi filtri assorbenti. In questo caso la concessione avrà la durata di 20 anni.

ART. 35

1.Nei loculi e nelle sepolture privilegiate a terra, possono essere tumulate, verificata la capacità della sepoltura, anche una o più urne contenenti i resti mortali o le ceneri del coniuge, di figli, di parenti e di affini del defunto, previo pagamento della relativa tariffa.

2.Nelle sepolture doppie che non consentono la possibilità di estumulare singolarmente non è possibile procedere alla tumulazioni della seconda salma se non previa estumulazione della salma in essa tumulata e trasformazione della sepoltura in singola.

3.Negli avelli ossari è consentita la tumulazione:

- di una cassetta in lamiera zincata contenente i resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione;
- fino a due urne cinerarie di congiunti o affini.

ART. 36

(Solo in caso di sepolture concesse in vita dai precedenti Regolamenti)

1.L'uso delle tombe privilegiate è esclusivamente limitato ai cadaveri dei beneficiari, pertanto questa non può essere occupata se non dal cadavere specificato nell'Atto di Concessione.

2.In casi eccezionali potrà essere consentita dal Comune, la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stata acquistata la tomba, purché questi siano di norma i genitori, i figli, il coniuge, gli avi, i fratelli, le sorelle, i suoceri. In questo caso, la richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dal beneficiario della concessione se ancora vivente o dagli eredi di questo.

3.Le sepolture concesse in vita vengono dichiarate decadute se non utilizzate entro 50 anni dalla concessione. Nel caso in cui la concessione non sia possibile reperirla, si dichiarano decadute decorsi 50 anni dalla data delle sepolture limitrofe.

4.Negli ulteriori casi dubbi l'onere della prova spetta a colui che vanta il titolo della concessione.

ART. 37

1.Si fa divieto della concessione di qualsiasi tipo di sepoltura a viventi ad eccezione di quelle doppie costruite dall'Amministrazione Comunale (loculo superiore).

2.E' consentito concedere porzioni di terreno per la costruzione di sarcofagi, sepolcreti, cappelle o manufatti di tale tipologia, anche senza la presenza di familiari già defunti al momento della richiesta, previo prioritario soddisfacimento delle richieste di coloro che abbiano familiari defunti tumulati in loculi provvisori.

3.In caso non vi siano richieste da parte di familiari che abbiano congiunti tumulati in loculi provvisori, per l'assegnazione di dette porzioni di terreno l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare una manifestazione d'interesse.

4. Tra le richieste pervenute, ritenute idonee e valide verrà stilata una graduatoria in base all'ordine di arrivo delle stesse e in base alla tipologia di manufatto da realizzare per il quale si richiede la concessione del terreno. Detta graduatoria verrà scorsa fino all'esaurimento dei lotti disponibili.

ART. 38

1. È assolutamente vietata la cessione di tombe fra privati, i relativi atti sono nulli e non opponibili al Comune.

ART. 39

1. Coloro che intendono avere in concessione (anche a seguito di manifestazione d'interesse) un'area per la costruzione dei manufatti di cui all'art. 37, dovranno rivolgere domanda al Comune il quale provvederà tramite i propri uffici ad effettuare le verifiche necessarie al fine dell'accoglimento della domanda e predisporre gli atti per la successiva stipula della concessione. Una volta ottenuto il disciplinare alla concessione dell'area, deve essere richiesto al Comune il permesso a costruire per la realizzazione del manufatto (ad esclusione dei monumenti funebri per i quali è necessario il nulla osta dell'Ufficio Polizia Mortuaria) con le modalità e le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Prima dell'ottenimento del permesso a costruire verrà stipulato l'atto di concessione del terreno e contestualmente il concessionario provvederà al pagamento dell'area.

3. Nell'atto di concessione dell'area, viene definito il numero di sepolture che possono essere realizzate nella struttura, nonché gli ossari o gli eventuali cinerari.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno.

ART. 40

1. Le cappelle ed i sepolcreti di qualsiasi natura sono inalienabili e intrasmissibili per qualsiasi causa, salvo la causa di morte del concessionario.

2. Nella domanda di cui all'articolo precedente il Concessionario deve anche impegnarsi ad eseguire entro un anno dalla data dell'atto di concessione, l'edificazione dei manufatti. Impegnarsi inoltre per se e per gli eredi a mantenere per 30 (Trenta) anni, a sua cura e spese, in perfetto stato e buona conservazione, le opere eseguite esonerando l'Amministrazione Comunale dalle spese suddette.

3. In caso di inosservanza di quanto sopra prescritto e dei termini stabiliti con il presente Regolamento e con l'atto di cessione, il Comune avrà piena facoltà di dichiarare decaduta la concessione e di rientrare in possesso dell'area del terreno, con quanto sopra costruito, senza alcun obbligo di compenso di sorta ai concessionari decaduti, per i lavori che essi vi avessero già eseguiti a proprie spese.

ART. 41

1. Non sarà consentita la tumulazione in cappelle o nei sepolcreti di qualsiasi natura, di persone non appartenenti alla famiglia che ne è concessionaria, e per i quali non risulti espressamente estesa la concessione nell'apposito atto.

2. Il seppellimento di salme o resti mortali in tombe, sarcofagi, edicole o cappelle di famiglia deve essere richiesto dal Concessionario delle stesse o dai suoi eredi i quali, sotto la propria totale responsabilità, dichiarino:

-di essere Concessionari, ed a quale titolo, della tomba in cui viene richiesto il seppellimento;

-il rapporto di parentela del defunto con il Concessionario, od altro titolo dal quale scaturisca il diritto al sepolcro.

3. La sepoltura è autorizzata facendo salvi i diritti di terzi e con esonero totale dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

ART. 42

1. Non potrà essere eseguita la consegna del terreno del Comune, se prima non sia stata ritirata la concessione relativa all'opera progettata ed esibita la ricevuta di avvenuto pagamento.
2. L'edificazione delle cappelle, dei sepolcreti ecc... e dei loro accessori, dovrà essere subordinata agli allineamenti ed ai piani che verranno segnati sul posto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 43

1. I muri sotto il piano di campagna, dovranno essere costruiti a corda e rinforzati, e intonacati su tutte le pareti in modo che la linea di confine del terreno coincida con l'asse del muro stesso. Lo spessore dei detti muri, non potrà essere inferiore a centimetri quaranta. Nel caso che tale spessore debba superarsi la parte del muro oltre la linea di confine non dovrà mai oltrepassare la larghezza di centimetri venti.
2. Il concessionario non avrà diritto ad alcun compenso sia dal Comune sia dai concessionari confinanti, per il valore del muro costruito oltre la linea di confine, il quale muro, potrà essere utilizzato dal Comune o dai confinanti stessi.

ART. 44

1. La costruzione dei manufatti funebri quali cappelle sepolcreti, edicole, sarcofagi ecc., dovrà essere eseguita scrupolosamente in conformità del disegno e delle condizioni approvate dall'Amministrazione Comunale.
2. Quando si dovessero introdurre varianti, queste dovranno essere antecedentemente approvate dall'Amministrazione predetta.
3. Sono a carico dei concessionari le eventuali indennità per danni che potessero pretendere i proprietari delle cappelle o dei sepolcreti prossimi.
4. Ogni azione o contestazione al riguardo dovrà svolgersi direttamente fra i concessionari interessati.

TITOLO VI

ART. 45

MANUFATTI FUNEBRI ESISTENTI

1. Nel caso che nelle cappelle o nei sepolcreti, edicole ecc. **già esistenti**, si facesse luogo alla realizzazione di altre sepolture oltre a quelle già preparate all'epoca della costruzione della cappella o del sepolcreto, e a condizione che le nuove sepolture rientrino nel numero massimo consentito dal Regolamento Comunale per la tipologia di manufatto, dovrà essere richiesta la fattibilità dell'opera al Comune e l'autorizzazione alla realizzazione e, in caso positivo, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale la relativa tariffa prevista per ogni sepoltura in più costruita.
2. La predisposizione di ulteriori posti salma in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Comunale viola l'art. 94 comma 2 del DPR 285/1990 e comporta una situazione di **“inadempimento contrattuale” che determina la decadenza della concessione.**
3. La realizzazione delle nuove sepolture di cui al **punto 1** lascia invariata la scadenza contrattuale della concessione originaria quando si tratti di concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 N. 803. Mentre per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R., l'ampliamento la sopraelevazione o la estumulazione delle salme **fa perdere la perpetuità e la concessione avrà la durata di 30 anni con decorrenza dalla data di autorizzazione edilizia o di nulla-osta alla estumulazione.**

ART. 46

Sepulture realizzate ante DPR 21/10/1975 n. 803

1. Le cappelle gentilizie e le altre sepolture attualmente esistenti nei cimiteri comunali concesse prima dell'entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803 per le quali non sia possibile rinvenire l'originale atto concessorio, nè si presentino eredi dell'originale concessionario e per le quali si ravvisi un' inadempienza degli obblighi connessi ad essa quale lo stato di incuria e abbandono tale

da arrecare danno ad altre strutture e pericolo per la pubblica incolumità, **rientrano nella piena disponibilità del Comune decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione.**

2. Gli interessati saranno avvisati della revoca della concessione a mezzo di apposito cartello che sarà apposto in fronte alla cappella gentilizia o sulla sepoltura per la durata di **sei mesi** (possibilmente tre mesi antecedenti e tre mesi seguenti la ricorrenza dei defunti) e dopo aver esperito i necessari tentativi di rintracciare gli eventuali eredi.

3 Nei casi di inadempienza degli obblighi connessi al mantenimento della concessione quale lo stato di incuria e abbandono tale da arrecare danno ad altre strutture e pericolo per la pubblica incolumità di cui al punto 1 **e prima che siano decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione** l'ufficio preposto, previa diffida ai concessionari se noti, fissa un termine per poter adempiere a quanto necessario. Decorso inutilmente il termine, il Comune pronuncia **la decadenza** della concessione.

4 Con la pronuncia della decadenza può essere richiesto al titolare decaduto della concessione il pagamento delle spese sostenute dal Comune in conseguenza dei mancati adempimenti.

5. Nel caso di decadenza, il Comune rientra nella piena disponibilità delle sepolture suddette. In tal caso i resti mortali e le ceneri sono deposte rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune. Nel caso di salma non ancora mineralizzata, questa viene inumata in campo comune.

6. Nel caso di rinuncia da parte di un erede a subentrare nella concessione lo stesso dovrà disporre e provvedere alla destinazione dei resti mortali e salme posti all'interno della sepoltura.

TITOLO VII

CONCESSIONI AREE CIMITERIALI AD ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

ART. 47

1. Sono ammesse concessioni di aree cimiteriali per la costruzione di gruppi di sepolture privilegiate in loculo da parte di Associazioni o altre Organizzazioni senza finalità di lucro, svolgenti attività di utilità sociale. Le aree disponibili a tale scopo all'interno dei Cimiteri Comunali dovranno essere preventivamente individuate dal competente Servizio Comunale e sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale. Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune richiedendo la concessione di una o più aree fra quelle individuate. Ottenuta la disponibilità dell'area da parte del competente Servizio Comunale, gli interessati dovranno presentare, entro **sei mesi** dal manifestarsi della disponibilità, il progetto definitivo dell'opera da realizzare che, previo il rilascio dei necessari pareri, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Le concessioni di dette aree saranno di volta in volta regolate da apposito Atto di Concessione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, il cui schema dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale. Gli Atti di Concessione dovranno uniformarsi ai seguenti indirizzi:

a) Le sepolture privilegiate realizzate sull'area ottenuta in concessione sono inalienabili e intrasmissibili per qualsiasi causa.

b) Salvo quanto previsto al successivo punto e), non sarà consentita la tumulazione nelle sepolture privilegiate che saranno realizzate, di persone che non siano aderenti all'ente che ha avuto la concessione dell'area.

c) La durata della Concessione di area cimiteriale è fissata in anni 50 (cinquanta), salvo eventuale rinnovo alle condizioni che saranno al momento concordate tra le parti. Alla scadenza della Concessione, l'area cimiteriale e le strutture ivi realizzate entreranno a far parte del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. Gli atti di assegnazione stipulati dal concessionario, saranno volturati all'Amministrazione Comunale e continueranno ad essere pienamente validi fino alla loro naturale scadenza. Un loro eventuale rinnovo potrà essere effettuato alle condizioni al momento vigenti per le sepolture privilegiate direttamente realizzate dall'Amministrazione Comunale.

d) La concessione dell'area è sottoposta al pagamento della tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale e determinata avendo a riferimento la specificità dell'area concessa e le caratteristiche del gruppo di sepolture privilegiate da realizzare. In alternativa, nell'Atto di Concessione potrà essere previsto che, quale corrispettivo della concessione stessa, il

Concessionario retroceda all'Amministrazione quota parte delle sepolture realizzate.

e) Le sepolture privilegiate in loculo eventualmente retrocesse all'Amministrazione Comunale quale corrispettivo per la concessione dell'area, saranno dalla stessa concesse con le medesime modalità di quelle direttamente realizzate dall'Amministrazione stessa.

f) Il Concessionario darà in uso ai propri appartenenti i loculi realizzati per un periodo che potrà essere inferiore a quello di durata della concessione dell'area, ma che comunque dovrà essere almeno pari a trenta anni.

g) La durata dell'assegnazione in uso agli appartenenti dei loculi realizzati dal Concessionario e le relative tariffe saranno fissate nell'Atto di Concessione dell'area cimiteriale, avendo a riferimento le tariffe praticate dall'Amministrazione per sepolture analoghe e gli eventuali diversi tempi di durata della concessione di sepoltura. L'Atto di Concessione prevederà inoltre le modalità di aggiornamento delle tariffe che il Concessionario andrà ad applicare agli appartenenti.

h) L'Atto di Concessione dovrà prevedere la data di inizio e di ultimazione dei lavori di edificazione delle sepolture privilegiate e dovrà prevedere inoltre la prestazione da parte del Concessionario di una polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stessi, dell'ammontare di volta in volta specificato in riferimento al singolo caso.

i) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero manufatto realizzato, comprendente quindi anche la parte dello stesso occupata dalle sepolture retrocesse all'Amministrazione Comunale, sarà di norma, salvo eventuale espressa deroga per casi specifici da prevedere nell'Atto di Concessione, a completa cura e spese del Concessionario per tutta la durata della concessione.

j) Le operazioni di **tumulazione o estumulazione** di salme o di resti mortali nelle sepolture privilegiate che saranno realizzate, saranno eseguite **esclusivamente da personale in possesso della necessaria qualifica**. Gli assegnatari del Concessionario che avranno avuto in uso dallo stesso la sepoltura saranno tenuti al pagamento al Comune della tariffa al momento vigente relativa al servizio richiesto. A quanto sopra può essere derogato esclusivamente quando per speciali riti religiosi o per altre particolari circostanze debba disporsi diversamente.

k) Nell'eventualità in cui i congiunti di salme provvisoriamente tumulate in Deposito Provvisorio in attesa di sepoltura definitiva in loculo o in altra sepoltura privilegiata da realizzarsi da parte del Comune, in quanto appartenenti ad una Associazione o altra Organizzazione senza finalità di lucro che abbia realizzato essa stessa un gruppo di sepolture privilegiate in loculo, intendano avvalersi della facoltà di avere in assegnazione di uso uno dei suddetti loculi, potranno richiedere all'Amministrazione Comunale la restituzione, senza interessi, della somma versata al momento della richiesta di seppellimento in Deposito Provvisorio. All'atto della traslazione della salma da Deposito Provvisorio, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione, essi dovranno versare la tariffa al momento vigente per i lavori di muratura e smuratura e traslazione del loculo di Deposito Provvisorio alla sepoltura definitiva.

l) Le operazioni di muratura, smuratura, apposizione lapidi e quanto altro occorrente, se riferite a sepolture privilegiate non retrocesse all'Amministrazione Comunale, saranno a carico del Concessionario, che dovrà provvedervi con personale idoneamente qualificato.

2. Nell'Atto di Concessione potranno essere inserite altre clausole e condizioni purchè non in contrasto con gli indirizzi sopra enunciati.

TITOLO VIII

ISCRIZIONI DI EPIGRAFI – RICORDI FUNEBRI – MONUMENTI – SUPERFICI PER TUMULAZIONI PRIVILEGIATE – PAGAMENTO TARIFFE

ART. 48

1. Per le sepolture in campo comune nei vari Cimiteri, oltre alla tariffa prevista per la inumazione, sarà dovuta la tariffa prevista per l'eventuale apposizione di ricordo marmoreo. E' fatto **assoluto**

divieto piantumare direttamente sul tumulo di inumazione di qualsivoglia fioritura e/o alberatura nonché di eseguire apporto di materiale inerte di qualsivoglia genere (sabbia, terra, ghiaia ecc.). Sono accettate esclusivamente piccole piante ornamentali da vaso, facilmente rimovibili al momento dell'esumazione della salma.

ART. 49

1. Gli spazi concessi per le tumulazioni privilegiate nei Cimiteri Comunali dovranno essere in rispetto alle seguenti misure:

a) per i posti nella pavimentazione dei loggiati, nei quadrati e nei viali lunghezza m. 2.20, larghezza m. 0.80, profondità m. 2.00, ogni fossa deve distare dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò collocare per ogni posto una superficie di circa mq. 3.50;

b) per i loculi altezza m. 0.56, larghezza m. 0.75, lunghezza m. 2.20, salvo che nei loculi di vecchia realizzazione i quali possono avere dimensioni ridotte.

2. Nessun diritto avrà, in ogni caso, il privato sui residui di spazio nei posti adiacenti che rimarranno sempre nella libera disponibilità del Comune.

ART. 50

1. Ogni tariffa deve essere pagata all'atto della domanda di concessione, fatta eccezione per le ipotesi di domanda di concessione di cappelle unifamiliari costruite dall'Amministrazione Comunale da rifinire internamente, e di domanda di concessione presentata **ad avvenuto inizio dei lavori** che renderanno disponibili sepolture privilegiate in un determinato cimitero comunale e prima della ultimazione dei lavori stessi, così come stabilito all'art. 20.

ART. 51

1. Tutte le tariffe per concessioni varie nei cimiteri comunali, saranno ridotte del 50% per i bambini di età non superiore ai dieci anni.

ART. 52

1. È fatto obbligo di erigere sull'area tombale concessa, nei quadrati privilegiati e nei viali a muro, una lastra a copertura della sepoltura riportante i dati anagrafici del defunto l'anno di nascita e di morte.

ART. 53

1. A copertura delle sepolture si provvederà mediante apposizione di lastra in marmo o altro materiale lapideo fornita dall'Amministrazione Comunale ove previsto, oppure fornita direttamente dal concessionario, nell'ultimo caso la stessa deve essere autorizzata per materiale e colore dal Comune.

2. Per i soli casi di loculi di punta su richiesta dei congiunti e a seguito di valutazione tecnica e previo nulla osta da parte del Comune può essere consentita la realizzazione di un'unica lastra di copertura, che copra due loculi contigui di stretti congiunti, ma in questo caso il richiedente deve rilasciare liberatoria all'Amministrazione in merito all'obbligo che alla scadenza della concessione di una delle due sepolture, senza che sia provveduto al suo rinnovo, la lastra a copertura sarà dal concessionario rimossa per consentire la estumulazione della salma e trasformata in singola a sua cura e spese, per la copertura della sepoltura non ancora scaduta.

In caso di non ottemperanza a tale obbligo, sarà provveduto dagli operatori cimiteriali alla rimozione della lastra in marmo escludendo ogni responsabilità per eventuali danni cagionati alla stessa e al suo deposito per il **periodo di 60 giorni** presso il cimitero a disposizione dei familiari. Decorso il periodo di deposito, sarà provveduto allo smaltimento della stessa.

ART. 54

1. Le salme tumulate in tombe privilegiate, potranno entro **trenta** giorni dalla loro sepoltura, su richiesta dei congiunti essere traslate in altre tombe ma sempre di uguale o di maggiore costo. **La**

somma già pagata al momento della prima concessione verrà conguagliata con il prezzo della nuova tomba.

2. Dopo tale periodo, il posto che a richiesta del familiare o dell'erede, venisse a rendersi libero a seguito dell'avvenuta estumulazione per il trasferimento della salma in altra sepoltura o luogo di seppellimento, ritornerà nella libera disponibilità del Comune, senza diritto a compensi, rimborsi o indennità di sorta, a favore del concessionario.

3. Nel caso di impegno (posti concessi in vita) di posti privilegiati nei cimiteri comunali colui che ha impegnato il posto e pagato la concessione, oppure i suoi eredi i quali rinunceranno ed avere il posto impegnato, non avranno diritto alla restituzione dell'importo versato in precedenza ed il posto rimarrà nella libera disponibilità del Comune.

ART. 55

1. Quando una tomba venga abbandonata per raggiungimento del termine di concessione o per qualsiasi altra ragione, tutto ciò che è posto sulla tomba stessa (monumenti, lapidi, segni funebri di qualsiasi genere, scarti detriti, materiali ecc....) cadrà in proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

2. Si fa eccezione nel caso di cambiamento di tomba, perché potrà essere utilizzato, su richiesta formulata dal concessionario, quando si presenti utile sulla nuova tomba occupata.

3. È pure permesso, su richiesta formulata dal concessionario, il trasporto sulla tomba di un parente o affine fino al terzo grado, di un monumento o altro segnale funebre già posto sulla tomba abbandonata, previo parere dell'Ufficio Tecnico circa il suo stato di conservazione, ad esclusione delle tombe conseguenti alle renumazioni resti inconsunti a seguito di esumazione ed estumulazione e sulle quali è possibile apporre solo un cippo o una croce con il nominativo del defunto.

ART. 56

1. Le cancellate, le croci e gli altri ornamenti collocati sulle sepolture in campo comune dei cimiteri comunali, potranno essere rimosse dal personale di vigilanza, quando siano deteriorati, quando rechino molestia al transito o invadano lo spazio delle tombe vicine.

2. Del constatato deterioramento sarà dato avviso ai concessionari delle tombe, qualora noti, che dovranno provvedere ai necessari restauri entro il periodo di tempo loro assegnato nella relativa ingiunzione.

3. È vietato posizionare vasi di fiori o quant'altro ostacoli il normale scorrimento delle scale all'interno dei corridoi dei loggiati. In caso contrario gli stessi potranno essere rimossi dal personale di vigilanza.

ART. 57

1. Quando i concessionari delle tombe ed i loro aventi causa, risultino irreperibili, **alla forma dell'avviso personale verrà sostituita quella dell'affissione dell'avviso sulla sepoltura per 15 giorni e della pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni**, e quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, le cancellate, le croci e gli altri oggetti di ornamento, riconosciuti indecorosi, saranno rimossi, contrassegnati e custoditi in apposito recinto per **60 giorni**, trascorsi i quali, senza che almeno uno degli interessati si sia presentato a reclamare, saranno smaltiti.

ART. 58

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

2. In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per le sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per un tempo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 30 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le

Agenzie Funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nella sepulture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. In caso di riqualificazione di parti del Cimitero che necessitino obbligatoriamente la rimozione di sepulture in esso esistenti, purchè con concessione ancora valida, i concessionari avranno la possibilità di scegliere gratuitamente **fino alla scadenza originaria della concessione** un posto corrispondente per tipologia a quello precedentemente loro concesso oppure possono scegliere di porre i resti mortali dei propri congiunti in ossario gratuito per la durata di **anni 20**.

5. In tutti gli altri casi le salme verranno esumate o estumulate e i congiunti potranno decidere sulla successiva tumulazione dei resti. In caso di irreperibilità o di disinteresse da parte dei congiunti gli stessi saranno collocati in ossario comune e nel caso di resti non mineralizzati verranno posti in campo comune di mineralizzazione, o avviati a cremazione così come previsto dal Regolamento Comunale sulle Cremazioni.

EPIGRAFI E LAVORI MURARI

ART. 59

1. Le epigrafi da apporsi nei cimiteri comunali dovranno riportare l'approvazione dell'Autorità Comunale.

2. Le iscrizioni dovranno essere in lingua italiana.

3. Potrà essere consentito l'uso della lingua latina ovvero della lingua nazionale dell'estinto.

4. In questo ultimo caso però dovranno essere seguite dalla traduzione in lingua italiana.

5. Le iscrizioni epigrafiche debbono essere fatte con lettera, a gettata in piombo, oppure in metallo, ben applicate al monumento, oppure incise sulla lastra di copertura della sepultura.

6. Per l'apposizione delle epigrafi dovrà essere corrisposta al Comune la tassa stabilita nella tariffa.

ART. 60

1. Non potranno eseguirsi lavori all'interno dei cimiteri se non dalle persone che ne abbiano ottenuto il permesso scritto dall'Ufficio competente a seconda dei lavori da svolgere.

ART. 61

1. Nel periodo di tempo compreso fra il 26 Ottobre e il 10 Novembre di ogni anno, non potrà essere autorizzato nessun tipo di lavoro neanche l'apposizione di ricordi marmorei.

2. È fatto obbligo che **entro il giorno 29 Ottobre** di ogni anno, dovrà essere ultimato in ogni cimitero qualunque lavoro iniziato precedentemente alla data del 26 Ottobre dell'anno in corso.

TITOLO IX

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

ART. 62

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Comune.

3. Alle esumazioni ordinarie, che vengono eseguite alla scadenza del decennio, provvede l'operatore addetto al cimitero, sotto la sua personale responsabilità ed a secondo del bisogno, dandone regolare avviso che sarà affisso sul quadrato interessato **per un periodo di tempo di 6 (sei) mesi** che comprenda possibilmente i tre mesi prima e i tre mesi dopo la commemorazione dei defunti.

4. Alle estumulazioni ordinarie, che vengono eseguite alla scadenza della concessione, provvede l'operatore addetto al cimitero, sotto la sua personale responsabilità ed a secondo del bisogno, gli avvisi di scadenza contenenti anche la possibilità di rinnovo saranno affissi all'interno dei loggiati l'anno prima della scadenza effettiva delle concessioni, con indicate le modalità e i tempi per provvedere eventualmente al rinnovo e in caso contrario la data in cui le stesse rientrano nella disponibilità dell'Ente previa estumulazione delle salme e dei resti mortali.

5. In caso di esumazioni ed estumulazioni **ordinarie** se vengono rinvenuti resti non mineralizzati si procederà nel modo seguente:

a) in caso di esumazioni verrà richiesto ai familiari più prossimi, se noti, la volontà di avviare i resti a cremazione a spese dell'Amministrazione Comunale oppure in caso contrario si procederà alla inumazione in campo di mineralizzazione per un periodo di 5 anni, previo pagamento della tariffa relativa e **senza la possibilità dell'apposizione di alcun ricordo marmoreo ad eccezione del cippo di riconoscimento** ;

b) in caso di estumulazioni i familiari più prossimi, se noti, possono provvedere all'avvio a cremazione dei resti a proprie spese o chiedere la inumazione in campo di mineralizzazione per un periodo di 5 anni, previo pagamento della tariffa relativa **senza la possibilità dell'apposizione di alcun ricordo marmoreo ad eccezione del cippo di riconoscimento**.

6. Nel caso in cui non sia possibile risalire ai familiari più prossimi oppure in caso di disinteresse degli stessi, l'Amministrazione comunale procederà alla tumulazione dei resti mortali non mineralizzati nel campo di mineralizzazione **decorsi 15 giorni dalla esumazione/estumulazione** e alla custodia dei resti mortali mineralizzati presso i locali del cimitero per un periodo di **60 giorni** dopo di che sarà provveduto a trasferirli nell'ossario comune.

7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si eseguono a richiesta della Autorità Giudiziaria, o dei privati.

8. In questo secondo caso, non possono avere altro oggetto che la traslazione di una salma in un'altra sepoltura o l'avvio a cremazione e devono essere autorizzate dal Comune, previo nulla osta dell'Ufficiale Sanitario comandato dall'U.S.L., a seguito di richiesta sottoscritta dal parente più prossimo del defunto o da chi provvede alle pratiche funerarie.

ART. 63

1. Le esumazioni straordinarie richieste dai privati non possono essere eseguite che nei mesi da **Ottobre ad Aprile**, salvo quanto previsto all'art. 84 lettera b) del D.P.R. 285/1990.

ART. 64

1. Per le esumazioni e le estumulazioni autorizzate dal Sindaco, dovranno osservarsi, oltre che tutte le prescrizioni di legge, anche quelle contenute nella relativa ordinanza, con l'obbligo, da parte degli interessati, di sostenere le spese necessarie secondo quanto risulta nella tariffa.

PENALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65

1. Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono speciali reati previsti dal Codice Penale, saranno definite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267 del 2000.

2. La conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni si farà con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 16 legge 689 del 1981.

ART. 66

1. Per tutte le altre disposizioni di Polizia Mortuaria non contemplate nel presente Regolamento saranno scrupolosamente osservate, nei cimiteri comunali, le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285), nonché quelle del Regolamento Locale di Igiene.

ART. 67

1. In conformità alle vigenti disposizioni, è assolutamente vietato a tutti i dipendenti del Comune o dipendenti della Società alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione del servizio di necroforato o eventuali sub contraenti della Società affidataria del servizio, di riscuotere direttamente tasse o diritti di qualsiasi specie per operazioni o concessioni contemplate nel Regolamento.

ART. 68

1. Col presente Regolamento, che entrerà in vigore con l'approvazione della Delibera in Consiglio

Comunale, si intende abrogata qualsiasi altra disposizione precedente che vi sia contraria.

NORME DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 69

1. La Polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco, il quale, a mezzo dei propri uffici esercita la necessaria vigilanza affinché negli stessi siano rigorosamente osservate le disposizioni prescritte dalla Legge, quelle contenute nel presente Regolamento e tutte le altre misure, di indole speciale, che di volta in volta potranno rendersi opportune, nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

ART. 70

1. L'orario di apertura e della chiusura dei cimiteri è determinato dal Sindaco ed è reso di pubblica notizia mediante avviso esposto all'ingresso dei cimiteri stessi e mediante altre forme di pubblicità sui siti istituzionali.

2. Il Sindaco può con Ordinanza che ne specifichi i motivi, modificare i giorni di sepoltura delle salme e regolarne l'orario.

ART. 71

1. Non è consentito introdurre nei cimiteri ceste, cassette, involucri. ecc... contenenti oggetti di ogni genere senza il permesso dell'operatore addetto al cimitero o del custode.

2. È vietato lasciare al cimitero gli involucri suddetti.

3. È altresì vietato:

- di portare bastoni, salvo il caso che questi servono a correggere una fisica infermità;
- di portare zappe, vanghe o qualsiasi altro arnese;
- di introdurre veicoli di ogni genere salvo particolari esigenze in caso di persone disabili, o per l'esecuzione di lavori, in questi due casi, sempre previa autorizzazione del Comune;
- filmare e fotografare cortei funebri senza l'autorizzazione dei familiari, filmare e fotografare operazioni cimiteriali sottratte alla vista del pubblico;

ART. 72

1. È proibito l'ingresso ai cimiteri:

- a) alle persone vestite indecorosamente alle persone scalze, o in stato di ubriachezza;
- b) ai bambini al di sotto di 10 anni, se non accompagnati da adulti;
- c) ai rivenditori ambulanti ed ai questuanti ai quali ultimi è proibito pure trattenersi sul piazzale d'accesso ai cimiteri.

ART. 73

1. Le persone che visitano i cimiteri debbono serbare un contegno corretto e di raccoglimento, quale si conviene alla severità del luogo.

2. È loro vietato:

- a) di consumare i pasti entro il recinto del cimitero;
- b) di rimuovere segni funebri, ceri, fiori, ecc... da una tomba e apporli ad un'altra;
- c) di innaffiare e spazzare la pavimentazione dei loggiati. Il visitatore che trovasse eventualmente necessario lo spazzamento, dovrà rivolgersi all'operatore comunale addetto al cimitero, il quale provvederà alla pulizia;
- d) di occupare il pavimento dei loggiati con vasi di ogni specie, cestini da fiori, fiori, candelieri, lumini e con ogni qualsiasi altro oggetto;
- e) di assistere alle esumazioni, alle tumulazioni ed alle inumazioni. A tali operazioni possono

- rimanere presenti soltanto il personale incaricato ed i parenti dei defunti o gli incaricati delle famiglie;
- f) di appendere o affiggere avvisi, quadri e qualsiasi annuncio; distribuire carte ed indirizzi;
 - g) di recare disturbo alle persone ed impedire in qualunque modo la circolazione;
 - h) di recare danni ed asportare qualsiasi cosa;
 - i) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi parte del cimitero;
 - l) di introdurre animali di affezione sprovvisti di guinzaglio e sacchetti per la raccolta degli escrementi.

3. Gli operatori addetti ai cimiteri provvederanno a far osservare questo Regolamento Comunale. L'operatore addetto al cimitero o chi per esso, ammonirà coloro che non si uniformassero a queste prescrizioni; e, ove l'invio riuscisse inefficace, i colpevoli saranno immediatamente allontanati ed eventualmente deferiti alle competenti Autorità.

ART. 74

1. Il segnale della chiusura del cimitero è dato da un segnale acustico intenso e prolungato udibile in tutte le parti del cimitero e precede di cinque minuti la chiusura automatica dei cancelli.
2. Chiunque venisse trovato nei cimiteri, a cimitero chiuso sarà dichiarato in contravvenzione, senza pregiudizio dell'applicazione di altre sanzioni di Legge.

ART. 75

1. Nei piazzali o spazi antistanti i cancelli dei cimiteri, i veicoli di qualsiasi genere non potranno sostare altro che per il tempo strettamente necessario al discendere ed al salire delle persone ed allo scarico delle merci.
2. Durante le soste i veicoli dovranno essere collocati negli appositi spazi predisposti.

ART. 76

1. La inumazione e la tumulazione delle salme nel Comune di San Giuliano Terme vengono effettuate nei seguenti cimiteri;

- cimitero di Arena Metato;
- cimitero di Ripafratta;
- cimitero di Molina di Quosa;
- cimitero di Pontasserchio;
- cimitero di Orzignano;
- cimitero di Campo;
- cimitero di Asciano;
- cimitero di Agnano;
- cimitero di Ghezzano.

ART. 77

1. La custodia, la vigilanza, la pulizia e la manutenzione dei cimiteri è affidata agli operatori addetti.

ART. 78

1. Al personale addetto ai cimiteri è assolutamente vietato accettare incarichi da estranei, e di domandare od accettare mance.

ART. 79

1. Gli operatori addetti ai cimiteri dovranno prestare l'opera loro affidata, in conformità alle norme di servizio.

ART. 80

1. L'operatore addetto deve tenere con massima precisione e in duplice copia:

- a) un registro giornaliero cui annota scrupolosamente quanto avviene nel cimitero;
- b) un registro cronologico nominativo dei cadaveri tumulati e delle esumazioni eseguite, con relativa guida alfabetica;
- c) inventario di tutti i mobili, utensili, attrezzi e materiali di proprietà del Comune esistenti nel cimitero e località annesse.

2. Detti registri nonché l'inventario di cui al precedente comma saranno periodicamente verificati e ispezionati.

3. L'operatore addetto dovrà controllare che nessun cadavere sia trasportato nel cimitero cui assegnato se non accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile e dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria.

4. Egli inoltre scrive giornalmente sull'apposito registro in doppio esemplare fornito dall'ufficio comunale:

- a) le inumazioni che vengono eseguite nel campo comune, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopra indicato, anno, giorno, ora dell'inumazione, numero arabo, portato dal cippo e numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati sia negli avelli che nelle cappelle gentilizie, con le indicazioni del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione e tumulazione, trasporto di cadaveri, ecc...

5. Altri obblighi dell'operatore addetto ai cimiteri sono:

- a) custodire le chiavi dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- b) di curare la pulizia e la manutenzione ordinaria del cimitero, provvedendo alla falciatura delle erbe e mantenendo sgombri gli scoli delle acque fluviali e ben puliti gli spazi esistenti tra campo e campo;
- c) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche a riguardo allo scolo delle acque piovane;
- d) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi della materia adatta all'uso fornita dal Comune o dall'eventuale Gestore, e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati all'interno del cimitero, nelle adiacenze e lungo la strada di accesso;
- e) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- f) assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavaggi ecc... ecc...;
- g) inumare, e tumulare, salme, dietro ordine scritto dell'Ufficiale di Stato Civile;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero scavate;
- i) raccogliere e depositare negli appositi punti di stoccaggio previsti dall'Amministrazione Comunale i rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni quali casse in legno e abiti. Per quanto riguarda lo smaltimento delle casse in lamiera zincata rinvenute durante le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria le stesse verranno smaltite con oneri a carico del richiedente l'operazione;

- l) vietare che senza il debito permesso, siano collocate, sulle fosse o tombe private, lapidi, croci, altri segni o iscrizioni o comunque siano compiuti lavori di ogni genere;
- m) tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- n) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri all'ingresso del cimitero e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse dell'inumazione, o nei loculi o nelle cappelle gentilizie, per la tumulazione;
- o) che nessuno asporti dal cimitero oggetti qualsiasi;
- p) che le cappelle private siano dai concessionari tenute costantemente pulite e sgombre da materiale che non sia di ornamentazione;
- q) provvedere con la loro opera e con il materiale e gli attrezzi forniti dal Comune o dall'eventuale Gestore alla chiusura delle tombe privilegiate e dei loculi e alla riparazione di quanto lesa in modo lieve nel cimitero.
- r) vietare le piantumazioni dirette in terreno di inumazione di qualsivoglia fioritura e/o alberatura nonché di eseguire apporto di materiale inerte di qualsivoglia genere (sabbia, terra, ghiaia ecc.).

ART. 81

1. Gli operatori addetti ai cimiteri dovranno provvedere a quanto di straordinario si presenti necessario per la commemorazione dei defunti.

Decadenza concessioni (Art. 92 d.P.R. 285/1990)

ART. 82

1. Le concessioni di tombe, loculi ed ossari, in uso dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 e fino all'entrata in vigore della Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2011 sono dichiarate decadute trascorsi i seguenti periodi:

- tombe e loculi: trascorsi **50 anni** dalla tumulazione delle salme;
- ossari: trascorsi **50 anni** dalla data (ove conosciuta) di deposizione dei resti mortali; trascorsi **60 anni** dalla data del decesso ove risulti irreperibile la concessione iniziale.
- cappelle, sepolcreti, edicole funebri, sarcofagi: trascorsi **50 anni** dalla tumulazione dell'ultima salma

2. Le tombe, i loculi, gli ossari, le cappelle, i sepolcreti, le edicole funebri e i sarcofagi, dopo le dette scadenze ritorneranno in proprietà del Comune. Gli interessati saranno avvisati della scadenza delle concessioni contenenti anche la possibilità di rinnovo mediante cartelli affissi all'interno dei loggiati l'anno prima della scadenza effettiva delle concessioni, con indicate le modalità e i tempi per provvedere eventualmente al rinnovo e in caso contrario la data in cui le stesse rientrano nella disponibilità dell'Ente previa estumulazione delle salme e dei resti mortali.

3. In caso di esumazioni ed estumulazioni **ordinarie** se vengono rinvenuti resti non mineralizzati si procederà nel modo già previsto all'art. 63 punto 5 lettera b) e art. 63 punto 6.

4. I resti mortali tumulati negli ossari da oltre cinquanta/sessanta anni verranno deposti nell'ossario comune se non diversamente disposto dai familiari nel termine di **60 giorni** dall'avvenuta estumulazione.

RINNOVI CONCESSIONI

Art. 83

Le concessioni cimiteriali per tombe, loculi, ossari e cinerari, hanno durata trentennale salvo possibilità di rinnovo, che potrà essere richiesto **una sola volta** per un ulteriore periodo di **20 anni**

previo pagamento della relativa tariffa.

Le concessioni cimiteriali per cappelle, sepolcreti, edicole funebri e sarcofagi, hanno durata trentennale salvo possibilità di rinnovo, che potrà essere richiesto per un ulteriore periodo di **30 anni** previo pagamento della relativa tariffa:

- per manufatti realizzati dal Comune, la tariffa per il rinnovo verrà calcolata applicando un decremento del 15% sulla tariffa per la concessione del manufatto equivalente, vigente al momento della richiesta di rinnovo;
- per i manufatti realizzati dai privati la tariffa per il rinnovo verrà calcolata applicando un decremento del 15% sulla tariffa per la concessione del terreno equivalente, vigente al momento della richiesta di rinnovo.

DEROGHE

Art. 84

Le tariffe per i servizi e le sepolture comuni e private, potranno essere sottoposte a revisione con atto della Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.